



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Copia

Anno 2020 N° 92

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : EMERGENZA COVID-19: CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PER FAVORIRE LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **18.30** in Valenza e, convocata nelle forme prescritte dall'art.73 del DPCM n.18 del 17.03.2020, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BARBERO Gianluca
BALLERINI Luca
BAIARDI Marina
BARBADORO Massimo
PERRONE Antonella
ZAVANONE Costanza

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze	Assenze
<u> X </u>	
	<u> X </u>
ART.73	
ART.73	
ART.73	
ART.73	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. **Stefano VALERII**.

Il Presidente **Gianluca BARBERO** constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione della pratica in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi in fase istruttoria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Parere: Favorevole

Il Dirigente I-II e VI Settore: Marco Cavallera

F.TO CAVALLERA

In ordine alla regolarità contabile:

Parere: Favorevole

La Dirigente III Settore: Lorenza Monocchio

F.TO MONOCCHIO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che dal mese di gennaio 2020 si è sviluppata in Italia una epidemia per effetto della diffusione del virus COVID-19, manifestatosi per la prima volta in Cina;
- che l'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che il Governo italiano, in considerazione dell'aggravarsi generalizzato del contagio, ha dichiarato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi;

Visti:

- il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", col quale è stata disposta la "sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico" (Art. 1 c. 2 lett. c);
- il DPCM 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Considerato:

- che per contrastare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale sono stati emanati numerosi provvedimenti a livello statale e regionale;
- che le misure restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, disposte a far data dal 23/2/2020, prevedendo limitazioni e sospensione delle attività, hanno penalizzato fortemente sia lo sport professionistico che quello amatoriale e di base;

Viste:

- l'Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n° 82 del 17/7/2020 ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”*, con la quale a decorrere dal 18 luglio 2020 è permessa la pratica degli sport, anche di contattato, le cui Federazioni Sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva abbiano provveduto ad emanare protocolli al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Sars-CoV-2 durante l'attività;
- il D.L. 30 luglio 2020, n° 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*, col quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- il DPCM 7/8/2020 col quale sono state prorogate le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2”;

Sottolineato:

- che tra le principali novità contenute nel DPCM 7/8/2020 vi è l'accesso per il pubblico a *“singoli eventi sportivi di minore entità”*, così come indicato dal comma e) dell'art. 1 (*“A decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1.000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi a chiuso”*);
- che il successivo comma f) dell'Art. 1 chiarisce però che *“gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”*;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha sostenuto la collettività - in questo periodo di pandemia - con diversi interventi, quali a titolo esemplificativo:

- cofinanziamento del Bando regionale di sostegno alla locazione a cui seguirà un bando, di prossima pubblicazione, sempre di sostegno alla locazione per quelle persone che hanno avuto una forte diminuzione della retribuzione;

- diverse agevolazioni fiscali per le attività maggiormente colpite durante il lockdown
- acquisto di strumentazione medica strategica al contenimento del virus;
- sostegno dei centri estivi cittadini con significativa contribuzione comunale;

Ritenuto necessario, in vista del progressivo e graduale riavvio delle attività sportive, varare anche un intervento straordinario con l'obiettivo di garantire la continuità operativa delle realtà sportive del territorio colpite dall'emergenza che, con la loro rete sociale, assicurano un presidio fondamentale per la vita della comunità, e favorire così la ripresa dello sport;

Tenuto presente:

- che l'art. 60 del DPR 24 luglio 1977 n° 616 attribuisce ai Comuni la promozione di attività ricreative e sportive;
- che lo sport rientra nell'ambito dei servizi per il tempo libero o ricreativi, riconducibili alla definizione contenuta nell'art. 112 del D.lgs. 267/2000, laddove i servizi pubblici locali sono individuati nella *"...produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;
- che il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) art. 13 assegna "al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- che la L. 15/3/1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 1 attribuisce agli enti locali "i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità";
- che tra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione della pratica sportiva di base e dell'attività sportiva giovanile, finalizzate alla promozione di uno stile di vita sano, oltre che alla ricerca e crescita di nuovi talenti sportivi;
- che l'Amministrazione Comunale promuove lo sviluppo dello sport locale come mezzo di trasmissione e condivisione dei valori di partecipazione sociale e di riconoscimento del volontariato nel territorio, apprezzando quanti, singoli e associati, si impegnano per il benessere della collettività;
- che le associazioni sportive, le quali generalmente si avvalgono dell'opera volontaria di appassionati, rappresentano uno straordinario strumento di socializzazione e aggregazione, e favoriscono un percorso di crescita di bambini e ragazzi anche a sostegno delle famiglie, in contrasto ai fenomeni di disagio giovanile più diffusi e frequenti;
- che pertanto, attraverso l'azione delle associazioni, da un lato, viene assicurata una importante funzione sociale e, dall'altro, viene esercitato un importante presidio del territorio;
- che in questi termini le associazioni sportive svolgono un ruolo di sussidiarietà per attività che il Comune non potrebbe gestire direttamente;

- che in ragione dell'attività di pubblico interesse svolta per la collettività e per la promozione della città, il Comune di Valenza intende sostenere con mirati contributi, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio comunale, come di seguito meglio illustrato, nel rispetto del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati ai sensi art. 12 L. 241/1990, le associazioni del territorio operanti in ambito sportivo;

Precisato che la concessione di contributi e di altri benefici economici è fondata sul principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Preso atto:

- che l'art. 12 della Legge n. 241/1990 detta i principi generali in materia di contributi, ponendo in capo alle Pubbliche Amministrazioni il compito di stabilire, con atto di valenza generale, i criteri e le modalità da osservare per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei benefici;
- che pertanto spetta al singolo Ente deliberare in proposito, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti la quale rileva, in particolare, che la facoltà dei Comuni di attribuire benefici economici a soggetti privati rimane comunque subordinata ai limiti imposti dalle disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche;

Ricordato:

- che il Comune ha adottato apposito "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici e di altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati", approvato - ai sensi dell'art. 12 L. 7/8/1990 n° 241 - con deliberazione CC n. 9 del 27/03/2014;
- che con delibera n. 32/2016 l'ANAC ha stabilito all'Art. 10 la possibilità, per le amministrazioni, di concedere "sovvenzioni o contributi per lo svolgimento di attività di interesse sociale ritenute utili alla collettività";
- che "l'attribuzione di vantaggi economici deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive", nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

Evidenziato:

- che tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria (rif. deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 1075 del 23/12/2010);

- che *“i Comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini”* (rif. deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 226 del 21 maggio 2013);
- che la Giunta Comunale, cui spetta il compito, in base all’art. 4 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di definire l’indirizzo politico-amministrativo (obiettivi, priorità, piani, programmi; individuazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle varie finalità e la loro ripartizione; definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi), esplica le funzioni di previsione e programmazione generale;

Ritenuto di individuare i seguenti criteri per la concessione del contributo in argomento:

Associazioni e le società sportive ammesse alla partecipazione:

- a. Associazioni / Società che per disposizione statutaria o dell’atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di lucro;
- b. Associazioni / Società che operino specificatamente nell’ambito dello sport;
- c. Associazioni / Società che abbiano sede nel Comune di Valenza o che, pur avendo sede legale in altre località, realizzino la loro attività nel Comune di Valenza;
- d. Associazioni / Società che presentino un dettagliato progetto, rispondente ai criteri previsti dal bando.

Criteri di priorità:

- a. sospensione dell’attività/campionato a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Governo italiano relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- b. eventi sportivi organizzati;
- c. rilevanza sociale e interesse dell’attività/campionato/evento;
- d. numero di giornate programmate;
- e. numero degli atleti;
- f. numero di allenatori/istruttori;
- g. radicamento nel territorio.

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l’Art. 48 (*“Competenze delle Giunte”*);
- il DPR n. 600 del 29/9/1973 *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”* che all’art. 28 c. 2 disciplina la ritenuta d’acconto del 4% da applicare ai contributi pubblici;
- il vigente Statuto Comunale;

- il Regolamento per la concessione di patrocinii, di contributi e di altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 27/03/2014;
- i pareri favorevoli rilasciati dai Dirigenti dei settori competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di esplicitare indirizzo favorevole in ordine all'indizione, nell'ambito delle misure per affrontare l'emergenza COVID-19, di un avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle locali associazioni e società sportive che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica, non perseguano fini di lucro, per favorire la ripresa dell'attività sportiva sul territorio comunale per l'anno 2020.
3. di dare atto che i criteri individuati sono:

Associazioni e le società sportive ammesse alla partecipazione:

- e. Associazioni / Società che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo o per natura giuridica non perseguano fini di lucro;
- f. Associazioni / Società che operino specificatamente nell'ambito dello sport;
- g. Associazioni / Società che abbiano sede nel Comune di Valenza o che, pur avendo sede legale in altre località, realizzino la loro attività nel Comune di Valenza;
- h. Associazioni / Società che presentino un dettagliato progetto, rispondente ai criteri previsti dal bando.

Criteri di priorità:

- h. sospensione dell'attività/campionato a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Governo italiano relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i. eventi sportivi organizzati;
- j. rilevanza sociale e interesse dell'attività/campionato/evento;
- k. numero di giornate programmate;
- l. numero degli atleti;
- m. numero di allenatori/istruttori;
- n. radicamento nel territorio.

4. di dare atto che alla spesa di cui trattasi si ricorrerà alla dotazione disponibile (pari ad €. 10.000,00) di cui al Cap. 10601304 art. 1 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020;
5. di stabilire che i contributi saranno assegnati fino all'esaurimento del predetto fondo di €. 10.000,00 eventualmente implementabile;
6. di riservarsi la facoltà di revocare la procedura ovvero di sospendere o non procedere alla concessione, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.
7. di dare mandato al Dirigente del I-II e VI Settore di procedere alla adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
8. di dichiarare, altresì, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.lgs. 267/2000

Approvato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE
BARBERO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VALERII

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 22.09.2020 per gg. 15.

Lì, 22.09.2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
VALERII

La presente deliberazione:

È stata trasmessa in elenco con lettera in data 22.09.2020 ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall' art. 125 - comma - 1 - D. lgs 267/2000;

Lì 22.09 .2020

**Il Segretario Generale
F.to VALERII**

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D. lgs 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì _____

**Il Segretario Generale
F.to VALERII**

Per copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per uso amministrativo.

Valenza, lì

**Il Segretario Generale
VALERII**